



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

11020 AYAS

Réf. n° - Prot. n. **7448**

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **3 maggio 2016**

OGGETTO: Elezioni comunali del 15 maggio 2016 Comune di Ayas. Adempimenti del seggio in sede di ammissione dell'elettore alla votazione e principio di salvaguardia della validità del voto.

In vista delle consultazioni elettorali del 15 maggio p.v., si ritiene doveroso richiamare l'attenzione in ordine agli adempimenti del Presidente di seggio e degli scrutatori in sede di ammissione degli elettori alla votazione e sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto.

1. Adempimenti del seggio in sede di ammissione dell'elettore alla votazione.

Si riportano di seguito i principali adempimenti da porre in essere dal Presidente di seggio e dagli scrutatori in sede di ammissione degli elettori alla votazione, con particolare riferimento alla tessera elettorale personale a carattere permanente ed altre disposizioni di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299:

1. il presidente di seggio procede, innanzitutto, all'identificazione dell'elettore con le modalità previste dalla legge e dalle istruzioni ministeriali e regionali; si ribadisce, infatti, che tali modalità non hanno subito alcuna modificazione per effetto dell'introduzione della tessera elettorale;
2. successivamente, il presidente verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale esibita, accertandosi che tale tessera, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, non riporti il bollo di altra sezione con la data dell'elezione attualmente in svolgimento;
3. uno scrutatore accerta immediatamente il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, quali, ad esempio i militari, i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, ecc.);

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983/4
télécopie +390165274988

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983/4
telefax +390165274988

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF 80002270074

4. un secondo scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data;
5. contemporaneamente, un terzo scrutatore riporta, sull'apposito registro, il numero della tessera elettorale del votante, annotando a fianco dello stesso il numero di iscrizione nella lista elettorale della sezione;
6. subito dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda piegata;
7. una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede a inserirla nell'urna;
8. uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;
9. infine, il presidente restituisce all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

Si rammenta, inoltre, che ove si presenti a votare un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 299/2000, il presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o ad attestazione, onde evitare di computarlo due volte. I votanti che esibiscano tale attestato sostitutivo saranno sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione.

2. Principio di salvaguardia della validità del voto.

Si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dall'art. 63 della legge 9 febbraio 1995, n. 4.

Tale norma stabilisce, com'è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi alla legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge, nonché la costante giurisprudenza in materia, si ribadisce pertanto che, in base al suddetto principio del *favor voti*, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui la volontà dell'elettore risulti manifesta (univocità del voto) ed allorché le modalità di espressione non rendano l'elettore riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto, ovvero erronee indicazioni del nome del candidato, che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto. Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti,

l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Al riguardo, si precisa che i segni idonei ad invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con l'esclusione quindi di segni tipografici o di altro genere.

Si rammenta, infine, che il principio espresso dall'art. 63 della legge regionale 4/1995 risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale, assicurando a tutti gli elettori, anche a coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni di espressione del voto, la possibilità di effettuare le proprie scelte (cfr. sentenze della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2291 del 12 aprile 2001, n. 1897 del 2 aprile 2001, n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 199 del 25 febbraio 1997 e n. 853 del 29 luglio 1997).

Si raccomanda l'adozione di tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la speditezza delle operazioni di voto volta a garantire a tutti gli elettori il pieno esercizio dell'elettorato attivo costituzionalmente tutelato, si prega, pertanto, la S.V. di portare tali disposizioni a conoscenza dei rispettivi presidenti di seggio, sottolineando altresì l'importanza degli adempimenti in oggetto, ai fini del regolare funzionamento degli uffici elettorali di sezione, nonché del puntuale riscontro dei votanti dopo le operazioni di votazione.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)

LB/

R:\UffEle\UFFCIRC\2016\Ayas\Adempimenti ammissione al voto e salvaguardia voto.docdempimenti ammissione al voto e salvaguardia voto